



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Vigilanza Assicurativa

Classificazione di D. C. Rischi

Trasmissione via mail

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi e operativi

Attività: Comunicazione interna

Tipologia: documenti da e per altre strutture

Fascicolo: anno 2010

Sottofascicolo: Collegato Lavoro

Altri Uffici: si

Minisito: si

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: "Collegato Lavoro" – prime indicazioni.

Come è noto, il 19 ottobre u.s. è stato definitivamente approvato dalla Camera il c.d. "Collegato Lavoro" alla manovra finanziaria 2010¹, in corso di pubblicazione sulla G.U. e, in attesa delle apposite Istruzioni operative che saranno emanate anche a seguito di quelle che perverranno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si anticipano le seguenti novità contenute negli articoli 4 e 33, rilevanti per l'attività di vigilanza.

L'articolo 4 "Misure contro il lavoro sommerso", sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito nella Legge n. 73/2002 e successive modificazioni e sancisce quanto segue.

Il comma 3, così come sostituito, stabilisce che:

a) la sanzione amministrativa da euro 1500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva (cosiddetta "maxi-sanzione"), ferme restando le sanzioni già previste dalle norme vigenti, si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati (ad esclusione del datore di lavoro domestico) non abbiano effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione del

¹ Disegno di legge n. 1441- quater-G " deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego² (non più, quindi, per i lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie);

b) Nei caso in cui il lavoratore abbia svolto dei periodi di "lavoro nero" precedentemente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, la sanzione amministrativa è ridotta ad un importo che va "da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare" e deve essere applicata per il solo periodo di "lavoro nero" antecedente alla regolarizzazione del lavoratore;

c) L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare per i periodi di cui ai punti precedenti è aumentato del 50%. Pertanto, dalla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento legislativo, in luogo della sanzione civile di euro 3.000, per ciascun lavoratore si applicheranno le sanzioni civili per evasione di cui alla legge 388/2000, maggiorate del 50%.

Il comma 4, così come sostituito, prevede che "le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione" Pertanto, per l'inapplicabilità della maxi-sanzione, è necessario riscontrare almeno un adempimento contributivo (ad esempio, denuncia telematica Emens).

Il comma 5, ha esteso la competenza ad irrogare la maxi-sanzione anche a tutti i funzionari di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Agenzia Entrate, ecc.), ferma restando la competenza a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/81 in capo alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L'articolo 33 "Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica", sostituisce l'articolo 13 del Decreto legislativo 124/2004 e sancisce i seguenti obblighi in capo ai funzionari di vigilanza:

▪ consegnare, a conclusione delle attività di verifica effettuate nel corso del primo accesso ispettivo, al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, un verbale di primo accesso contenente l'identificazione dei

² v. art. 1, comma 1180, Legge 296/06.

lavoratori trovati intenti al lavoro, le eventuali dichiarazioni acquisite, la richiesta di documentazione e atti utili all'istruttoria, ecc.³;

▪ diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze rilevate e comunque materialmente sanabili entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione degli illeciti, peraltro già adottato dall'Istituto⁴.

Il suddetto art. 33 prevede altresì che, in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore (o l'obbligato in solido) è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione.

Tanto evidenziato, si comunica che il testo integrale del "collegato lavoro" approvato è disponibile nel Minisito della D.C. Rischi - Vigilanza Assicurativa - Indirizzi normativi/operativi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ing. Ester Rocchi)

³ v. nota prot. n. 2335 del 26 aprile 2009, inserita nel minisito della D.C. Rischi - Vigilanza Assicurativa - Verbali e modelli.

⁴ v. nota prot. n. 5205 del 5.7.2010, inserita nel minisito della D.C. Rischi - Vigilanza Assicurativa - Nuova procedura vigilanza.